

ALLEGATO "B" AL N. 9.105 DI REPERTORIO E N. 6.622 DI RACCOLTA

S T A T U T O

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La società si denomina

"SOCIETA' INFORMATICA TERRITORIALE SRL"

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Belluno.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

La società costituisce strumento organizzativo specializzato avente per oggetto esclusivo, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, la produzione di servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti, in quanto strettamente necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, e in particolare:

- 1) la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo e la gestione di sistemi informativi territoriali, ivi espressamente ricompresi quelli connessi alla gestione urbanistica del territorio; rilievi topografici anche con strumentazione GPS e mappatura di sottoservizi, reti tecnologiche e impianti, nonché gestione delle relative banche dati; rilevazione e gestione informativa del patrimonio immobiliare; servizi di segnalazione delle condotte idriche-fognarie e gas metano o gpl;
- 2) la prestazione di servizi relativi all'esercizio delle funzioni catastali attribuite ai Comuni;
- 3) la predisposizione, l'elaborazione e la digitalizzazione di cartografie, elaborati grafici per progettazioni e direzioni lavori, di ortofoto e di qualsiasi supporto cartografico in qualsivoglia formato secondo le autorizzazioni di legge;
- 4) la progettazione, la realizzazione, anche parziale, lo sviluppo e la gestione di reti di telecomunicazione e relative connessioni;
- 5) la fornitura di servizi connessi all'attività di conduzione ed esecuzione di lavori pubblici, nonché di servizi legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro e nei

cantieri mobili;

6) la progettazione, la realizzazione e l'implementazione di servizi connessi ai precedenti, servizi di hosting e housing, nonché formazione tecnica e consulenze;

7) l'esercizio di funzioni e compiti amministrativi e d'ufficio, nonché di attività di consulenza generale, di assistenza tecnico-contabile, di progettazione, di consulenza informatica ed attività connesse per lo sviluppo e la gestione di progetti come il SUAP o il SUE o similari.

La società può comunque compiere ogni operazione affine, connessa, ausiliaria, strumentale, accessoria o complementare rispetto alle attività e ai servizi suindicate, ivi comprese - in via meramente esemplificativa - tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Ai fini del conseguimento dei propri obiettivi, la società può ricercare e promuovere forme di collaborazione ovvero di partenariato con altri soggetti pubblici, quali, a titolo esemplificativo, ordini professionali, università degli studi, suoi dipartimenti e articolazioni, enti di ricerca, camere di commercio, autorità ed organismi nazionali ed internazionali e con Enti strumentali partecipati dai soci.

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme di disciplina specifica, anche in tema di attività riservate a soggetti iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito, conformemente alle disposizioni di legge in materia (articoli 2481, 2481 bis e 2481 ter del Codice Civile) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

A liberazione dell'aumento a pagamento del capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, nel rispetto dell'articolo 2464 e seguenti del Codice Civile.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di

sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione o la limitazione del diritto di sottoscrizione, salvo per il caso di aumento gratuito del capitale. Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile.

L'esclusione del diritto di sottoscrizione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite.

ARTICOLO 6 - PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del Codice Civile.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi, secondo le disposizioni seguenti.

Ai fini del presente statuto, è considerato "trasferimento" qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali.

**** PRELAZIONE**

Il socio che intende vendere o comunque trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata A/R inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve indicare le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione a cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente (e, per conoscenza, anche agli altri soci) la dichiarazione di esercizio del diritto di prelazione mediante lettera raccomandata A/R consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione. In tale lettera dovrà essere espressa incondizionatamente l'intenzione di acquistare la quota offerta in vendita al prezzo proposto.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in

proporzione alla partecipazione al capitale sociale già detenuta da ciascuno.

Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità sopra descritte, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione.

In caso di disaccordo sulla valutazione delle quote, il valore delle stesse sarà demandato all'organo arbitrale di cui alla successiva clausola compromissoria.

** GRADIMENTO

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo e comunque in ogni caso di trasferimento a terzi per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento, con decisione da prendersi dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

In ossequio alla natura dell'oggetto sociale, il trasferimento di quote del capitale sociale a soggetti terzi è preliminarmente subordinato innanzitutto all'ottenimento, da parte di questi ultimi della seguente documentazione:

- con riferimento alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3, comma 28, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, copia della delibera motivata, assunta dall'organo competente, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'assunzione della partecipazione di cui al comma 27 dello stesso articolo. Tale delibera dovrà essere pienamente esecutiva;

- con riferimento agli altri soggetti, aventi natura giuridica non rientrante nella definizione di cui al punto precedente, delibera del rispettivo organo amministrativo che attesti comunque che l'acquisizione della partecipazione è strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o statutarie.

Successivamente all'assunzione dei documenti sopra citati - forniti da parte del terzo interessato all'acquisto della quota di capitale sociale - il trasferimento della partecipazione è subordinato al gradimento.

A tal fine, il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata A/R inviata alla società la proposta di alienazione contenente l'indicazione della persona del cessionario, il corrispettivo e le altre modalità di trasferimento.

L'organo amministrativo dovrà senza indugio attivare la

decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento. La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio e dovrà essere comunicata dall'organo amministrativo con lettera raccomandata inviata al socio richiedente. Qualora, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

In caso di diniego di gradimento il socio potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2469 del Codice Civile.

Il trasferimento delle partecipazioni sarà inoltre possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione ed il gradimento per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

* * *

Il trasferimento delle partecipazioni, semprechè posto in essere con l'osservanza di quanto sopra prescritto, avrà effetto nei confronti della società ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile.

Il trasferimento effettuato senza l'osservanza di quanto sopra prescritto non avrà effetto nei confronti della società ed il cessionario non sarà pertanto legittimato all'esercizio del diritto di voto, degli altri diritti amministrativi e dei diritti patrimoniali.

ARTICOLO 8 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo o del revisore e la loro revoca;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o statuto;
- e) l'autorizzazione a compiere gli atti di straordinaria amministrazione indicati al successivo articolo 11;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis del Codice Civile.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi (ai sensi dell'articolo 2466 del Codice Civile) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla Legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea mediante:

- lettera raccomandata A/R o telegramma spediti ai soci al domicilio risultante ai sensi dell'articolo 2479 bis, primo comma, del Codice Civile;

oppure

- messaggio di posta elettronica certificata inviato all'indirizzo di posta elettronica espressamente comunicato dal socio con le modalità previste dalla legge (fermo restando che i soci che non intendono indicare un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A/R o telegramma).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione - che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione - per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge con delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di persona designata, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea compete:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del Presidente, nell'ordine: al Vice Presidente e all'Amministratore delegato, se nominati.

Qualora né gli uni né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione ed in ogni altro caso in cui manchi il soggetto designato statutariamente, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea, accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

QUORUM

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza dell'intero capitale sociale

e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente o rappresentato.

Per la nomina della cariche sociali, per le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

SISTEMI DI VOTAZIONE

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

In caso di socio in conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la quota di titolarità del socio in conflitto di interessi.

VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle decisioni assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

AUDIO-VIDEO ASSEMBLEA

E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio-video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 9 - AMMINISTRAZIONE

La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.

La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o, qualora ricorrano i criteri definiti dalla legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

La nomina degli amministratori compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del Codice Civile.

I componenti dell'organo amministrativo:

a) possono essere anche non soci;

b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;

c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;

d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione;

e) sono rieleggibili;

f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 del Codice Civile;

g) non sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile;

h) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge;

i) non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

In caso di Organo Amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120.

Gli amministratori potranno essere revocati dall'assemblea in qualunque momento senza diritto al risarcimento dei danni, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella società come accettazione della presente clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento

del danno.

La cessazione del mandato degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui l'Assemblea ha nominato i nuovi amministratori e questi hanno accettato l'incarico.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un Vice Presidente che svolga esclusivamente funzioni di sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'articolo 2475, ultimo comma, del Codice Civile, per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale.

Metodo collegiale

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica oppure dalla maggioranza dei componenti dell'organo di controllo, se nominato.

Il Consiglio viene convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica spediti o inviati - almeno cinque giorni prima dell'adunanza - a ciascun amministratore, nonché a ciascun componente dell'organo di controllo, se nominato, all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica previamente comunicato da ciascuno di essi alla società; in caso di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti gli amministratori in carica e tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni

in audio-videoconferenza a condizione che siano rispettati i principi del metodo collegiale e di buona fede ed altresì alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominati, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Metodo della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

- a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto"; ovvero
- b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, all'organo di controllo od al revisore, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed

astenuato", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purchè in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano state apposte con firma digitale certificata.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non potrà intercorrere un periodo superiore a 15 (quindici) giorni.

La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli amministratori in carica.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto ai sensi dell'articolo 2478 del Codice Civile e la relativa documentazione deve essere conservata dalla società.

ARTICOLO 11 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo - fermo l'obbligo di rispettare quanto infra previsto dal presente statuto in tema di controllo da parte degli enti soci sui servizi affidati direttamente alla società - è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la Legge o lo statuto riservano all'assemblea e i seguenti atti, che richiedono la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci:

- l'acquisizione, anche in leasing, e l'alienazione di immobili;
- l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni;
- l'affitto, l'acquisizione e la cessione di aziende;
- la concessione di ipoteche;
- l'assunzione di mutui ipotecari;
- il rilascio di fidejussioni a favore di terzi.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, ad un solo Amministratore Delegato, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 del Codice Civile e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori

generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone le mansioni, i poteri e le eventuali retribuzioni.

* * *

Al fine di permettere il controllo degli enti soci sui servizi, l'organo amministrativo è tenuto a trasmettere agli enti soci:

a) i documenti di budget economico-finanziari, reports infrannuali nonché, se richiesti, tutti gli atti che si rendano indispensabili per il monitoraggio e la verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della gestione sociale, nonché per il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e ciò al fine di consentire agli enti soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi a mezzo della società;

b) la relazione sull'eventuale scostamento delle previsioni di budget o di modifica del piano industriale. E' inoltre consentito a ciascun ente socio, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, il diritto di avere informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, purchè tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa. Ove richiesto dagli enti soci, il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico riferiscono ai medesimi in merito alla qualità ed alla quantità dei servizi svolti dalla società, nonché sull'evoluzione generale della gestione, ed in particolare sui costi ed i ricavi della stessa.

ARTICOLO 12 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza generale della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale della società spetterà al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, in caso di delega, al Presidente suddetto ed all'Amministratore Delegato; nella delega potranno essere fissati dei limiti all'uso della firma sociale.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori di cui al precedente articolo, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

ARTICOLO 13 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori o all'Amministratore Unico spetta la rifusione delle spese sostenute per l'adempimento del loro incarico.

I soci potranno stabilire anche un emolumento annuo per gli Amministratori o per l'Amministratore Unico in forma e

misura compatibile con la normativa di settore *pro tempore* vigente.

ARTICOLO 14 - ORGANO DI CONTROLLO

I soci devono nominare un organo di controllo monocratico o collegiale (composto da tre membri effettivi e due supplenti), con le competenze ed i poteri previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, o un revisore con le competenze ed i poteri previsti per la medesima funzione in tema di società per azioni.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'organo di controllo - se non previsto diversamente dalla legge - esercita anche la revisione legale dei conti, salvo che i soci non decidano di affidare la revisione legale ad un soggetto esterno, avente i requisiti di legge.

I sindaci ed il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla legge.

In caso di organo di controllo collegiale, la scelta dei membri da eleggere dovrà essere effettuata nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio di genere.

ARTICOLO 15 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio viene depositato nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad articolare un sistema di comunicazioni sociali, indirizzate all'assemblea dei soci, che riproduca gli effetti conoscitivi tipici della programmazione finanziaria degli enti locali, da predisporre sulla base di esplicite e formali indicazioni dell'assemblea relativamente a forma, contenuti e tempistica delle medesime comunicazioni.

In tale contesto, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione deve comunque fornire all'Assemblea adeguate informazioni sulla programmazione annuale e pluriennale. In particolare, tali comunicazioni devono

contenere in chiara evidenza quanto segue:

- le linee di sviluppo delle diverse attività;
- il programma degli investimenti da attuarsi in conformità alla programmazione pluriennale, con l'indicazione della spesa prevista per ciascun anno e delle modalità della sua copertura;
- la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice Civile;
- il prospetto di previsione finanziaria redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

ARTICOLO 16 - UTILI

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci, dedotta la somma di cui all'articolo 2430 del Codice Civile.

ARTICOLO 17 - RECESSO

Il diritto di recesso compete nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

ARTICOLO 18 - SCIoglIMENTO - LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

In tal caso, nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'articolo 2489 del Codice Civile e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

Si precisa che:

- la qualità di socio può essere dimostrata sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese o mediante l'esibizione di un titolo di acquisto debitamente depositato presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge;

- il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2479 bis, primo comma, del Codice Civile;
- per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata o, in mancanza ed in quanto compatibili, quelle in tema di società per azioni;
- la società non può corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato;
- la società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalla norme generali in tema di società.

F.to Antonio Daniele Barattin

F.to STEFANO STIVANELLO

=====